

365/14

R. G. n. 4151/06
Cron. n. 370/14
Rep. n. 423/14
Est. di Senesale
Oggetto: _____

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Napoli, sezione civile terza bis, così composta:

dott. _____ presidente
dott. _____ consigliere
dott. _____ consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n°4151/06 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento n°857/06 dell'11 maggio 2006

t r a

la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (con sede a Siena, Piazza Salimbeni, 3; c.f. 00884060526), in persona del presidente (_____), rappresentata e difesa dagli avvocati _____ e _____ (domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, _____)

(nata a _____ a _____)
_____, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Luongo e _____ (domiciliati in Napoli, _____) presso lo studio dell'avvocato _____

Conclusioni

All'udienza del 26 settembre 2013 il difensore del Monte dei Paschi di Siena concludeva riportandosi ai propri scritti. Il difensore di _____ concludeva riportandosi alla comparsa di risposta e dichiarava che il Tribunale di Benevento aveva pronunciato la sentenza definitiva n°584/07 del 27 aprile 2007, passata in giudicato; chiedeva, infine, che le spese processuali fossero attribuite ai difensori della parte, ai sensi dell'articolo 93 del codice di rito.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2005 _____ esponeva che:

- titolare (dal 9 novembre 2000) di un conto corrente bancario (con annesso deposito titoli) presso la Banca del Salento, divenuta Banca 121 (e poi incorporata dal Monte dei Paschi di Siena) e abituata ad investire in fondi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

comuni e in altri strumenti finanziari a basso rischio, il 17 maggio 2001 era stata sollecitata (dal funzionario addetto alla vendita di strumenti finanziari presso la Banca 121 di Benevento) ad acquistare obbligazioni emesse dalla Parmalat Finanziaria SpA (cod. ISIN: IT 960044) per l'importo di lire 50.000.000, pari ad oltre la metà della liquidazione da poco incassata alla cessazione della sua attività di insegnante;

- all'atto della proposizione dell'investimento, in data 17 maggio 2001, e in violazione dell'articolo 28 lett. A) del regolamento CONSOB 11522/98, non le era stata chiesta alcuna notizia sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, sulla sua situazione patrimoniale, sui suoi obiettivi d'investimento e sulla sua propensione al rischio, né se vi fossero state variazioni dalla data di sottoscrizione del contratto di deposito titoli;
- la banca, inoltre, non l'aveva informata su quale fosse il mercato dove i titoli erano stati fatti acquistare o sulle modalità e conseguenze dell'investimento (durata, interessi, rimborsi, termini di prescrizione, regime fiscale, quotazione), né l'aveva avvertita dell'inadeguatezza dell'investimento, omettendo di consegnarle la documentazione sui rischi dell'investimento proposto (di cui all'allegato 3 del regolamento CONSOB n°11522/98), né alcuna nota informativa, in violazione dell'articolo 28 n°1) del citato regolamento;
- il funzionario incaricato, invece, si era limitato solo a garantire il buon rendimento dei titoli (superiore a quello dei titoli di Stato e a quello dei fondi d'investimento, cui ella era abituata) e l'assenza di rischi per il capitale investito (in violazione dell'articolo 28 n°2 e dell'articolo 29 del regolamento), senza neppure prospettare altri strumenti finanziari meno rischiosi;
- non le veniva fatto stipulare alcun contratto di acquisto, essendosi la banca limitata a disporre la compravendita mediante la semplice firma su di un ordine neppure compilato nella sua interezza e senza la consegna di uno specifico modulo contrattuale e dei relativi allegati previsti dalla legge (in violazione dell'articolo 30 del regolamento CONSOB), con la conseguente nullità dell'acquisto (ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 58/98);
- con nota del 17 maggio 2001, pervenutale solo il 25 maggio 2001, la banca

l'aveva informata che l'investimento era stato compiuto non direttamente, ma tramite un intermediario a lei sconosciuto (la Banca Finnat Euramerica S.p.A.), risultando, inoltre, solo da tale nota che l'operazione non era adeguata per dimensione (circostanza illecitamente taciuta all'atto della sollecitazione dell'investimento):

- l'ordine di acquisto del 17 maggio 2001 era altresì nullo per violazione del D. Lgs. 58/98 poiché esso non era stato redatto con chiarezza tale da consentire all'investitrice un'agevole e immediata rilevazione dei rischi dell'operazione;
- la banca, inoltre, si era resa gravemente inadempiente per non averle segnalato l'inadeguatezza dell'operazione, per la sua dimensione (oltre il 50% della liquidazione da lei percepita al termine della sua carriera d'insegnante) e per la sua rischiosità.

Ciò premesso e assumendo l'inadempimento contrattuale della banca, anche successivo alla ricezione dell'ordine di acquisto (per la mancanza di comunicazioni relative al default del gruppo Parmalat), l'attrice conveniva la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità dell'acquisto del prodotto obbligazionario Parmalat Finanziaria spa cod. ISIN: IT 960044 del 17.05.01 dal controvalore di € 27.019,38 per violazione del combinato disposto degli artt. 1418, 1439 e 1343 c.c., art. 21 D. Lgs 58/98, artt. 26-27-28-29 del Regolamento Consob 11522 del 01.07.98 e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 27.019,38 o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'eventuale istruttoria oltre interessi legali dalla data della domanda e rivalutazione monetaria. 2. In subordine, accertare e dichiarare che nelle operazioni di collocamento delle obbligazioni di Parmalat finanziaria spa la convenuta ha tenuto per le motivazioni in narrativa ed in particolare per l'omissione delle informazioni dovute al risparmiatore una condotta violativa del dovere di buona fede e dell'obbligo di diligenza specifica (art. 1337 c.c.; art. 21 comma 1° lett. A) e 23 commi 1 e 6 del D. Lgs. 58/98; nonché dell'art. 28 comma II e art. 96 comma II lett. C. Regolamento Consob 11522/98); per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi nella misura pari all'investimento sollecitato di € 27.019,38 o nella diversa somma ritenuta equa dall'adita Giustizia, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo ai sensi dell'art. 1224 c.c. 3. In



ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Procuratori anticipatari i quali dichiarano di averle interamente anticipate».

La Banca Monte dei Paschi di Siena, nel costituirsi in giudizio, contestava l'ammissibilità e la fondatezza delle domande. Preliminarmente, evidenziava l'insussistenza di qualsiasi prova del nesso causale tra il comportamento attribuito alla banca e il danno derivato dall'insolvenza del gruppo Parmalat; deduceva di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia e, in particolare, di avere consegnato alla una copia del documento sui rischi generali degli investimenti in materia di strumenti finanziari; aggiungeva che la aveva dichiarato, nella scheda informativa, di avere notevole esperienza in materia d'investimenti in strumenti finanziari, ed elevata propensione al rischio, volendo perseguire, quale obiettivo d'investimento, la massima redditività della somma impegnata, pur nella consapevolezza dei rischi di tale scelta, che, inoltre, nel corso del rapporto e anche in occasione della predetta sottoscrizione gli impiegati addetti alla filiale della banca avevano illustrato all'attrice le caratteristiche degli strumenti finanziari; che l'attrice aveva ribadito l'esigenza di effettuare investimenti in titoli altamente remunerativi, indirizzando la propria attenzione verso le obbligazioni della Parmalat. Negava che l'acquisto in contestazione fosse stato sollecitato dai propri funzionari e che vi fossero avvisaglie sul possibile default del gruppo Parmalat (anche in mancanza di allarmi da parte delle autorità di vigilanza), e che vi fosse alcun conflitto d'interesse nella propria posizione d'intermediaria. In caso di accoglimento della domanda di nullità o annullamento dell'ordine, chiedeva in riconvenzionale la restituzione dei titoli e delle somme percepite a titolo di cedole.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza non definitiva dell'11 maggio 2006, così provvedeva: «1) Accoglie la domanda proposta, con atto di citazione del 11/07/2005, da nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, e, per l'effetto. 2) Dichiaro, riguardo alle operazioni d'investimento per cui è causa, la responsabilità della convenuta, per inadempimento contrattuale nella prestazione dei servizi d'investimento, riguardo alla violazione degli obblighi d'informazione e di diligente consulenza, indicati in motivazione. 3) Condanna la convenuta banca al risarcimento, in favore dell'attrice, del

danno, come liquidato nel prosieguo del giudizio. 4) Spese al definitivo».

Con citazione notificata il 28 giugno 2006 il Monte dei Paschi di Siena appellava la sentenza.

chiedeva la conferma della decisione assunta dal tribunale.

All'udienza del 26 settembre 2013 la corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Premesso che all'esito del giudizio di primo grado è stata pronunciata anche (in data 27 aprile 2007) la sentenza definitiva, con la quale il Tribunale di Benevento ha condannato il Monte dei Paschi di Siena al pagamento, in favore di *Monte dei Paschi di Siena*, di € 21.468,05 (a titolo di risarcimento dei danni), con gl'interessi legali e le spese, non rileva che contro tale sentenza non sia stato proposto alcun appello.

Infatti, in virtù del principio affermato dall'articolo 336 secondo comma c.p.c., l'eventuale riforma della sentenza non definitiva sull'*an debeatur* pone nel nulla anche la sentenza che abbia deciso sul *quantum*, ancorché su quest'ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione (si parla, a tale proposito, di giudicato apparente). Non v'è dubbio, pertanto, che la mancata impugnazione della sentenza definitiva resta irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'appello in esame.

Nel merito, va rilevato in primo luogo che il tribunale, esclusa la nullità e l'annullabilità dell'ordine di acquisto, ha ritenuto che la banca abbia violato l'obbligo di informare la cliente sulle caratteristiche tipologiche e la rischiosità dell'operazione d'investimento (in obbligazioni emesse da un gruppo industriale, di non certa insolvibilità, ai sensi dell'art. 28 co. 2, reg. Consob), nonché l'obbligo di astenersi dall'effettuare con il cliente un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto e dimensione senza averlo, preventivamente e dettagliatamente, informato dei motivi dell'inopportunità dell'investimento, e, peraltro, senza averne acquisito, per iscritto, l'ordine d'esecuzione dell'operazione, anche se non adeguata, come prescritto dall'art. 29 del reg. Consob.

In particolare, il tribunale ha ritenuto irrilevante che la cliente abbia dichiarato un'alta propensione al rischio e un'elevata esperienza in materia d'investimenti finanziari, risalendo la compilazione della scheda informativa a due anni prima, e non



essendo stata data risposta sulla situazione finanziaria: dovendo l'intermediario valutare l'adeguatezza dell'operazione tenendo conto di ogni altra informazione disponibile, la banca non avrebbe considerato *la palese inadeguatezza dell'investimento, in considerazione delle caratteristiche della cliente, insegnante da poco tempo pensionata, che, sino ad allora, non aveva eseguito operazioni così rischiose, e che, soprattutto, nell'operazione in questione, impegnava circa la metà della propria liquidazione.*

L'investimento compiuto dalla _____ *per dimensioni, per modalità di sottoscrizione, mediante unico ordinativo d'ingente importo, per natura dei titoli, emessi su mercato estero, e privi di rating, per mancata diversificazione, in altri titoli e di genere diverso, non avrebbe quindi rispettato le reali esigenze e non sarebbe stato rispondente agli effettivi interessi dell'investitrice.*

Altra violazione compiuta dalla banca, inoltre, avrebbe riguardato l'obbligo di astenersi dall'effettuare con la cliente un'operazione in conflitto d'interessi, senza averla, preventivamente, informata sui motivi del conflitto ed averne ottenuto il consenso scritto: ciò in quanto gli acquisti delle obbligazioni sono avvenuti "in contropartita diretta" con la banca, e, cioè, mediante vendita diretta dei titoli che appartenevano già al patrimonio della banca, circostanza, altamente sintomatica del conflitto d'interesse in cui versava la banca, che, nel proporre la vendita, per conto proprio, dei bond Parmalat, già nel suo portafoglio, al contempo, doveva svolgere attività di consulenza.

Inoltre, dagli atti di causa sarebbe emerso in modo incontrovertibile che la Banca Monte dei Paschi di Siena, sin dal 1999, era creditrice del gruppo Parmalat, della somma di £ 50.000.000.000, prestata alla società Eurolat S.p.A., controllata dalla Parmalat Finanziaria S.p.A., al pari della garante del prestito, Parmalat S.p.A., in virtù di finanziamento, del 24.11.99, registrato, presso l'Ufficio del Registro di Parma, il 29.11.99, al n. 550 serie III.

In sostanza, la banca, in conflitto d'interesse con la cliente, le avrebbe fatto eseguire un investimento che, potenzialmente, costituiva utile strumento per garantire liquidità ad una società del gruppo Parmalat, indebitata con la banca, sin dal 24.22.1999, in violazione delle fondamentali norme in materia di correttezza e buona fede contrattuale, nonché della specifica previsione, di cui all'art. 21 del D.lg. 58/98 co. 1, lett. C) e dell'art. 27 del reg. Consob

Quanto alla prova orale (per interrogatorio formale e per testimoni) chiesta dalla

banca, il tribunale ne ha ritenuto l'inammissibilità, perché articolata in modo del tutto generico, rispetto alla necessaria specificazione, di cui all'art. 244 c.p.c., dei capitoli di prova, e, comunque, la superfluità, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati.

Il Monte dei Paschi di Siena censura la decisione del Tribunale di Benevento sostenendo, in primo luogo, che l'affermazione del tribunale, sulla violazione dell'obbligo della banca di informare preventivamente e compiutamente il cliente delle caratteristiche tipologiche e della rischiosità di un'operazione di investimento in obbligazioni emesse da un gruppo industriale di non certa solvibilità, sarebbe smentita dalla dichiarazione sottoscritta dalla all'atto dell'acquisto dei titoli: infatti, nell'ordine di acquisto ella aveva dichiarato per iscritto di essere stata informata esaustivamente sulla natura e sui rischi delle operazioni e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza, dichiarazione di evidente contenuto confessorio, con valore di prova legale.

In più, sull'assolvimento degli obblighi informativi la banca appellante richiama i capitoli di prova articolati in primo grado e immotivatamente ritenuti generici dal tribunale, il quale avrebbe anche omissso totalmente di considerare i documenti prodotti, dai quali emergeva con chiarezza che, fino ad epoca immediatamente antecedente il default (che risale al dicembre 2003), la Parmalat e il suo gruppo erano considerati come meritevoli di massimo affidamento da parte degli imprenditori bancari e, più in generale, ad opera degli operatori sul mercato; considerazione rafforzata dalle dichiarazioni rese dal presidente della Consob (Cardia) nel procedimento penale a carico dei vertici della Parmalat (secondo cui il primo campanello d'allarme sulla situazione del gruppo era scattato solo a luglio del 2003).

Di conseguenza, il tribunale avrebbe errato nell'addebitare alla banca di non avere informato la cliente sulla non sicura solvibilità della Parmalat, quando l'autorità di controllo in materia, certo dotata di poteri assai più invasivi di quelli di un semplice imprenditore bancario, era riuscita solo oltre due anni dopo l'operazione di acquisto oggetto di causa ad acquisire una prima consapevolezza della situazione della Parmalat; del pari erronea sarebbe, inoltre, l'affermazione (fondata su una mera allegazione dell' , contestata) secondo cui gli impiegati della banca avrebbero assicurato l'assenza di rischio dell'investimento.



In secondo luogo, il tribunale avrebbe errato nel ritenere l'operazione inadeguata per la cliente, incorrendo in una svista nell'affermare che *la scheda concernente la profilatura del cliente fosse risalente a due anni prima dell'acquisto, mentre la stessa ... recava la data del 19 dicembre 2001 (e cioè poco più di sei mesi posteriore).*

Non avendo la ~~banca~~ dedotto alcun elemento da cui ricavare un mutamento così repentino delle sue inclinazioni di investimento, sarebbe evidente come le risultanze della scheda (sull'esperienza finanziaria approfondita, non certo suscettibile di crearsi in cinque mesi, e sull'alta propensione al rischio) fossero *tali da consentire di formulare un giudizio di piena, sicura adeguatezza dell'investimento al profilo di rischio scelto da controparte; conclusione non inficiata dal fatto che controparte non avesse riempito la scheda con riferimento alla propria situazione finanziaria, sia perché la pur parziale discrezione del cliente, in sede di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28, co. 1° del Reg. Consob, preclude senz'altro l'operare della know your customer rule, sia perché non risultavano in alcun modo provati in actis gli elementi tali, in ipotesi, da imporre una calibratura verso il basso del profilo di rischio della cliente.*

La decisione del tribunale avrebbe, poi, senza alcun elemento di prova, ritenuto che *l'investimento riguardasse la metà della c.d. liquidazione di controparte e ... valorizzato elementi del tutto incongrui, quali la qualità di pensionata della stessa, oltre che omesso di valutare che la ~~banca~~ aveva compiuto almeno due ulteriori investimenti in obbligazioni corporate di analoga rischiosità.*

Comunque, anche sulla richiesta di informazioni sulle esigenze finanziarie della ~~banca~~, il tribunale avrebbe dovuto dare ingresso alla prova per testi articolata dalla banca.

In terzo luogo, la banca assume che la motivazione del tribunale sarebbe *manifestamente errata anche sulla questione del conflitto d'interessi, per l'esistenza di una sua situazione creditoria nei confronti del gruppo Parmalat nonché per la vendita dei titoli in contropartita diretta.*

Sul primo punto la banca appellante nega che anche in astratto sia configurabile un conflitto di interessi, per la titolarità di un credito nei confronti di un gruppo, *non essendo, nel nostro ordinamento, tale nozione in grado di evocare un soggetto dotato di distinta soggettività giuridica e diverso rispetto alle società che lo compongono: il fatto che la banca fosse*



creditrice di un'altra società del gruppo, peraltro neppure legata da specifici rapporti di garanzia o di coobbligazione con l'emittente il titolo, non sarebbe, pertanto, considerabile come indice della sussistenza di un conflitto di interessi giuridicamente rilevante, senza peraltro doversi nemmeno trascurare che l'operazione di acquisto era stata curata dalla Banca 121, mentre la situazione di credito faceva capo al Monte dei Paschi di Siena.

Quanto al profilo della vendita in contropartita diretta, si tratterebbe di una circostanza insufficiente a integrare un conflitto di interessi normativamente rilevante, come affermato da numerose pronunce giurisprudenziali e chiarito dalla Consob con la comunicazione n°DAL/97006042 del 9 luglio 1997 (secondo cui *un'ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata a priori in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in contropartita diretta con la clientela strumenti finanziari*).

Ciò premesso, assume rilievo decisivo la circostanza che l'acquisto delle obbligazioni Parmalat ha costituito, nelle concrete circostanze, un'operazione inadeguata: di conseguenza, così come prevede l'articolo 29 del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n°58 (adottato con delibera Consob n°11522 del 1° luglio 1998), la banca intermediaria avrebbe dovuto informare la cliente di tale circostanza e delle ragioni dell'inopportunità dell'acquisto, avvertenze da riportare nell'ordine che l'investitrice abbia tuttavia ritenuto di dovere egualmente impartire.

Quanto alle ragioni di tale inadeguatezza, va rilevato, innanzi tutto, che la stessa banca intermediaria, nel dare conferma dell'esecuzione dell'ordine, con la nota informativa n°987938 del 17 maggio 2001, dell'avvenuto acquisto dei titoli Parmalat Fin 7,25%, con l'addebito di € 27.019,38 (di cui € 26.887,57 quale controvalore delle obbligazioni e il resto per commissioni), dichiarò l'operazione non adeguata *per dimensione*, dichiarazione che esprime una valutazione da ritenere sicuramente riferibile alla persona dell'investitrice e della quale, invece, non v'è menzione nell'ordine di acquisto: l'affermazione della banca appellante, secondo cui l'indicazione d'inadeguatezza dell'operazione sarebbe il risultato di una procedura informatizzata priva di riferimenti agli elementi concreti della fattispecie, è del tutto indimostrata oltre che intrinsecamente inattendibile.

Peraltro, tale inadeguatezza, almeno per la dimensione dell'investimento, relativo ad obbligazioni emesse da una società privata con la previsione di un tasso d'interesse

elevato (e, quindi, poco compatibili con una propensione conservativa nella gestione del proprio patrimonio finanziario), appare confermata anche dagli elementi di giudizio dei quali la banca disponeva alla data della ricezione dell'ordine.

L'ordine di acquisto è stato preceduto dalla sottoscrizione del contratto relativo ai servizi bancari e di investimento della Banca 121 (il cosiddetto contratto quadro, disciplinato dall'articolo 23 del D. lgs. n° 58 del 1998), nella cui premessa è contenuta la dichiarazione (riferita alla cliente) di avere esaminato e di approvare gli Allegati Nr. 1 (specimen di firma), 2 (Scheda per l'individuazione del profilo del Cliente), 3 (Foglio informativo sulle condizioni dei Servizi), 4 (Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari), 5 (Guida Operativa al servizio di Banca Telematica) che formano parte integrante del presente contratto.

Senonché, tale dichiarazione non soltanto non attesta che il documento sui rischi generali degli investimenti sia stato effettivamente consegnato alla cliente (risulta, infatti, dal documento n° 4 del fascicolo di parte della banca, che tale documento fu consegnato solo il 19 dicembre 2001), ma, soprattutto, non dimostra che la scheda per l'individuazione del profilo di rischio sia stata effettivamente compilata.

Sta di fatto che la banca non è stata in grado di produrre (o, eventualmente, non ha ritenuto opportuno produrre) una scheda di data anteriore all'ordine di acquisto in contestazione, poiché quella in atti, come ha dovuto ammettere la stessa appellante, reca la data del 19 dicembre 2001, di sette mesi successiva alla data dell'acquisto dei titoli Parmalat.

È evidente, quindi, come da parte della banca sia stato violato l'articolo 28 del regolamento Consob, che impone all'intermediario, prima della stipulazione del contratto di gestione e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento, di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.

Tale inadempienza, oltre che rilevare sul piano dell'assolvimento degli obblighi informativi, ha condizionato la fase dell'acquisto delle obbligazioni, nel senso di non consentire un'accorta valutazione, spettante all'intermediario, sull'opportunità dell'investimento e, in particolare, sull'adeguatezza di esso, sì da consentire all'investitrice di effettuare una consapevole scelta d'investimento.

In secondo luogo, non vi sono elementi per ritenere che alla data dell'acquisto la [redacted] avesse effettivamente maturato una sufficiente esperienza nel settore e manifestato una propensione al rischio elevata, poiché, diversamente da quanto sostiene la parte appellante, dai fogli d'interrogazione cliente, da essa prodotti (documento n°3), si evince che (alla data del 15 marzo 2004) la [redacted] aveva investito circa ventiduemila euro nell'acquisto di un fondo d'investimento monetario (Ducat Fix Monetario) ed € 25.000,00 in BTP, oltre che lire 50.000.000 nelle obbligazioni Parmalat.

Pertanto, manca del tutto la prova perché, in contrasto con quanto attestato dalla [redacted] nella conferma d'ordine, alla data di ricezione dell'ordine di acquisto la banca disponesse di elementi sufficienti per esprimere un serio giudizio sull'adeguatezza dell'operazione, e ciò a prescindere da ogni eventuale possibilità di previsione delle successive vicende che hanno investito il gruppo Parmalat: carenza informativa imputabile alla stessa banca, che solo tardivamente e a distanza di mesi, ha ritenuto di chiedere all'investitrice le notizie di cui all'articolo 28, primo comma, lett. a) del regolamento Consob.

Né le dichiarazioni rese dalla [redacted] il 19 dicembre 2001 consentono di supplire, *ex post*, alla precedente colpevole inerzia della banca, nell'assumere le necessarie notizie dall'investitrice, ovvero di avere conferma che già alla data del 17 maggio 2001 la [redacted] aveva una propensione al rischio sufficiente a far ritenere adeguato l'acquisto di obbligazioni emesse da una società privata (il cui *rating* dell'epoca, BBB, riferito dalla banca appellante, se ancora di *investment grade*, era già al limite della natura speculativa e, comunque, al limite basso della classificazione di affidabilità).

Infatti, mentre la dichiarazione di approfondita esperienza finanziaria è espressione di un giudizio sulla propria capacità di comprendere le caratteristiche dei prodotti finanziari e dei relativi rischi, piuttosto che l'affermazione di un dato di fatto obiettivo, ben potendo essa dipendere da un atteggiamento velleitario e superficiale, ipotesi che l'intermediario pure può mettere in conto, la propensione al rischio, frutto della libera scelta dell'investitore, è modificabile in qualsiasi momento e, pertanto, non impegna il dichiarante se non a partire dal momento della dichiarazione.

Resta fermo, quindi, il giudizio d'inadeguatezza espresso (tardivamente) dalla stessa banca nella conferma di esecuzione dell'ordine, onde la sua mancata segnalazione ai

sensi dell'articolo 29 del regolamento Consob, assume rilevanza causale decisiva nella decisione della cliente di acquistare le obbligazioni della Parmalat

Né, in senso contrario, può supplire la prova orale chiesta dalla banca, tenuto conto dei vincoli formali imposti dall'articolo 29 citato, in forza del quale l'avvertenza sull'inadeguatezza dell'operazione sarebbe dovuta risultare nell'ordine di acquisto.

È bene aggiungere che la dichiarazione contenuta nell'ordine di acquisto (già presente nel modulo prestampato), cui la banca attribuisce efficacia confessoria, attiene soltanto alle informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione, non anche all'inadeguatezza di questa; ciò pur senza considerare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca (e perfino della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore) non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Cass. 6142/12).

Pertanto, l'appello va respinto, restando assorbita ogni altra questione inerente al conflitto d'interessi e alla sua rilevanza.


Le spese seguono la soccombenza (con attribuzione ex art. 93 c.p.c.)

P. Q. M.


La Corte di Appello di Napoli così provvede: rigetta l'appello; condanna il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore degli avvocati Francesco Luongo e [nome], delle spese di appello,

Così deciso il 21 gennaio 2014.

Il consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario
Della Gatta Pietra



Il presidente

